



Roma

*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Agli Organismi di controllo
LORO SEDI

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF II

OGGETTO: Intervento di manutenzione evolutiva della Banca dati Vigilanza - *Non Conformità* -.

Nel mese di giugno è stata rilasciata sul Sistema Informativo BdV la nuova funzionalità relativa alla gestione delle Non conformità (Acquisizione dati on line, tramite file excel e web service, Consultazione dei dati on-line).

Nel rimandare al Manuale utente, scaricabile dal S.I., per i dettagli sull'utilizzo della funzionalità, di seguito si riportano alcune informazioni.

Con il nuovo intervento, la distinzione tra Non Conformità da "visita ispettiva" e da "altra fonte" è venuta meno.

Per ogni Non Conformità sono stati individuati i vari *stati* che la stessa assume o può assumere, di seguito riepilogati:

DEL	NC Deliberata dal Comitato di certificazione
DEF	NC Definitiva
RIC	NC Impugnata (presentazione ricorso)
ACC	NC Annullata dopo ricorso (accoglimento del ricorso)
RES	NC Confermata dopo ricorso (ricorso respinto)
MOD	NC Modificata dopo ricorso (ricorso parzialmente accolto)
ANN	NC Annullata dall'Organismo di controllo

Si ricorda che una Non Conformità è tale solo se deliberata dal Comitato di certificazione. Pertanto, la stessa non può essere inserita nel sistema prima di tale data. In quell'occasione devono essere immesse anche le informazioni sulla tipologia di controllo (documentale, ispettivo, analitico) che ha evidenziato la criticità e la relativa data.

La funzionalità gestisce le Non Conformità e non le misure ad esse associate. Pertanto, le eventuali decadenze/revoche della misura, non modificando lo stato della Non Conformità (es. revoca della misura a seguito del pagamento dei corrispettivi per la certificazione), non sono considerate dal sistema.

Questa informazione può essere inserita nel campo note o aggiungendo il provvedimento di decadenza/revoca della misura.

Dal giorno 1° luglio il passaggio della Non Conformità dallo stato di “*Deliberata*” allo stato di “*Definitiva*”¹ sarà effettuato automaticamente dal S.I. il 45° giorno successivo alla data di delibera della Non conformità.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla modifica dello stato di Non Conformità “*Definitiva*”, l’Organismo di controllo deve fare richiesta di sblocco all’Ufficio PREF II e, dalla comunicazione di sblocco dello stato, avrà 24 ore di tempo per inserire l’informazione (ricorso o annullamento).


Ne consegue pure che se il campo data dello stato “*Deliberata*” non è compilato la non conformità non diventerà mai definitiva.

I dati relativi alle Non conformità presenti nel sistema al 31 dicembre 2018 sono stati convertiti nel nuovo formato, compatibilmente con le informazioni esistenti.

Per le Non Conformità inserite al 1° gennaio 2019, il completamento delle informazioni richieste dalla nuova funzionalità deve avvenire a cura dell’Organismo di controllo.

È stata segnalata la necessità di disporre di un report con l’informazione del numero di allegati presenti per ciascuna Non conformità. È allo studio la possibilità di avere un report CSV contenente l’informazione da scaricare su prenotazione.

In questa fase di avvio i dati inseriti verranno costantemente monitorati dall’ufficio per rilevare errori o incongruenze. Da parte loro, gli Organismi sono invitati a segnalare disallineamenti o incoerenze rilevate per una rapida correzione del sistema.



Giovanna Carlini
Dirigente dell’Ufficio

¹ Le Non conformità che presentano lo stato di NC “*Deliberata*” con una data uguale o maggiore al primo giugno.